



REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
CORTE D'APPELLO DI MILANO
Sezione I Civile - R.G.2225/07

I NELLE persone dei Magistrati
C Dott. Antonino Di Leo Presidente
A Dott. Giuseppe Patrone Cons.
S Dott.ssa Carla Romana Raineri Cons. rel.
O
.it

SENTENZA

nel procedimento di appello promosso da:

GIANFRANCO BR., rappresentato e difeso dagli Avv.ti Fabio Malcovati e Andrea Grandi, elettivamente domiciliato presso il loro studio in Milano, via Bigli n. 21, giusta delega a margine dell'atto di citazione in opposizione a decreto ingiuntivo

appellante

contro

BANCA POPOLARE DI MILANO S.c.a.r.l., rappresentata e difesa dal Prof. Avv. Alberto Mazzoni ed elettivamente domiciliata

presso il suo studio in Milano, via Manzoni n. 12, giusta
delega a margine del ricorso per decreto ingiuntivo

appellata

Conclusioni: come da figli allegati

omissis

FATTO E SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

In data 26 gennaio 2001, BPM stipulava con il Sig. Gianfranco Br. un contratto per la concessione di una linea di credito "Stand By" per un importo complessivo pari a Lire 10.000.000.000 (€ 5.164.568,99), utilizzabile per cassa in un'unica soluzione.


La suddetta linea di credito (di seguito, il "Finanziamento") veniva concessa per una durata pari a 18 mesi, meno un giorno, rinnovabile per il medesimo periodo ed importo.

A garanzia del rimborso del Finanziamento, il Sig. Gianfranco Br. si impegnavava a costituire in pegno a favore di BPM, all'atto dell'utilizzo del Finanziamento, un numero di azioni Bipop-Carire il cui valore doveva essere pari (e tale avrebbe poi dovuto essere mantenuto, se necessario tramite integrazione dei titoli costituiti in pegno) all'ammontare del Finanziamento utilizzato (doc. 1 - prodotto con il ricorso monitorio).

Successivamente, in forza di contratto esecutivo dell'obbligo di pegno stipulato in data 22 febbraio 2001 (doc. 2 fasc. monitorio), il Sig. Br. costituiva in pegno in favore di BPM, a garanzia del rimborso del Finanziamento, n. 786.378 azioni Bipop-Carire.

Contrariamente alle aspettative, i titoli Bipop-Carire, già nei primi mesi successivi alla concessione del Finanziamento, subivano un calo di quotazione, con conseguente diminuzione del valore della Garanzia .

Il Br. pertanto, sollecitato da BPM, costituiva in pegno a favore della Banca, con atto di variazione del 10 aprile 2001 (doc. 3 fasc. monitorio), ulteriori n. 253.622 azioni Bipop-



Carire (le azioni costituite in pegno divenivano quindi complessivamente n. 1.040.000).

Nel corso dei mesi successivi, il valore della Garanzia si riduceva drasticamente a seguito del progressivo calo della quotazione dei titoli. Nonostante le richieste di BPM il Br. ometteva di effettuare ulteriori integrazioni.

Al 17 aprile 2002 il Finanziamento risultava garantito per un valore complessivo pari a Lire 4.426.000.000 (€ 2.285.838) (cfr. doc. 4 fasc. monitorio).

Con lettera 19.4.2002 BPM intimava quindi al debitore, per il tramite del proprio legale, di provvedere, in conformità a quanto espressamente previsto nel contratto di Finanziamento e nel connesso Contratto di Pegno, al reintegro della Garanzia (doc. 4 di parte appellata)

BPM si riservava fra l'altro, in mancanza di un effettivo reintegro della Garanzia nel termine perentorio di 10 giorni lavorativi dal ricevimento della comunicazione, di recedere dal rapporto e richiedere il rimborso immediato dell'intero importo del Finanziamento (doc. 4 sopra citato).

Non avendo il Sig. Br. dato alcuna risposta alle richieste avanzate da BPM e non avendo, segnatamente, reintegrato la Garanzia, BPM, sempre per il tramite del proprio legale, recedeva dal contratto di Finanziamento richiedendogli il pagamento del proprio credito (doc. 5 fasc. monitorio).

In data 21 maggio 2002 BPM inviava al Sig. Br. comunicazione scritta di preavviso della propria intenzione

di procedere alla realizzazione, tramite vendita, della Garanzia (doc.5 di parte appellata).

Non avendo l'intimato effettuato alcun pagamento, la Banca azionava monitoriamente il proprio credito.

Con atto di citazione notificato il 25 ottobre 2002, Gianfranco Br. proponeva opposizione avverso il decreto ingiuntivo, immediatamente esecutivo, n. 18749 del 19 agosto 2002, notificato in data 2 settembre 2002, con il quale il Tribunale di Milano gli aveva ingiunto di pagare a favore della Banca ricorrente la somma di € 5.372.944,70, oltre gli interessi legali dalla scadenza al saldo, nonché le spese di procedimento, come liquidate in decreto.

Radicatosi il contraddittorio la causa, senza necessità di istruttoria, giungeva in decisione.

Con sentenza n. 7155/2006, del 12/15 giugno 2006, il Tribunale respingeva l'opposizione, confermava il decreto opposto e condannava l'opponente al pagamento delle spese di lite.

Il soccombente proponeva appello con atto di citazione notificato in data 18 giugno 2007, sostanzialmente riproponendo le tesi già esposte nel corso del giudizio di primo grado e disattese dal Giudice di prime cure e, segnatamente, eccependo che la Banca aveva proceduto alla vendita frazionata delle azioni costituite in pegno in tempo successivo alla comunicazione inviata in data 21.5.2002, ritenuta suscettibile di affidamento, e dunque violando gli obblighi di buona fede e correttezza su di essa gravanti ai sensi degli artt. 1175 e 1375 c.c.

Su tale presupposto l'appellante chiedeva che il credito della Banca venisse accertato in misura non superiore ad € 3.266.944,00 (detratto dal valore del finanziamento erogato il valore delle azioni al 21.5.2002) ovvero che la Banca venisse condannata al risarcimento del danno in misura non inferiore ad € 1.202.001,00, somma da compensare con il controcredito dalla stessa vantato.

La appellata si costituiva in giudizio contestando il fondamento del gravame ed instando per la conferma della impugnata sentenza.

La Corte, verificata la regolarità del contraddittorio, fissava udienza di precisazione delle conclusioni.

L'incombente veniva differito in ragione della intervenuta sostituzione del Consigliere relatore.

Alla udienza del 1.2.2011 la causa veniva trattenuta in decisione previa assegnazione dei termini di legge per il deposito delle comparse conclusionali e repliche.

MOTIVI DELLA DECISIONE

L'appello è infondato e pertanto insuscettibile di accoglimento.

La difesa appellante, con ampie argomentazioni, sostiene che la Banca avrebbe violato i principi di correttezza e buona fede che disciplinano il comportamento anche del creditore nel rapporto obbligatorio, non avendo venduto le azioni costituenti la Garanzia al momento in cui inviò la relativa comunicazione (doc. 5 di parte appellata)

Nel far ciò (anzi, non facendo ciò che, a suo dire, la Banca avrebbe dovuto), BPM avrebbe creato "affidamento" nel costituente il pegno in ordine all'escussione della garanzia e avrebbe contribuito all'aggravamento dell'obbligazione del debitore, non rispettando gli obblighi di preservare, coerentemente al precetto di buona fede, il valore dei beni oggetto di pegno.

Contesta in primo luogo l'appellante la motivazione della sentenza impugnata laddove afferma, dopo avere ricordato l'orientamento della giurisprudenza di legittimità in tema di buona fede, che «presupposto necessario ed essenziale per l'applicazione della clausola generale di buona fede» è «una situazione di legittimità», nel senso che «è consentito il richiamo al principio di buona fede in quanto il soggetto che la invoca, richiedendo all'altra parte comportamenti conformi a correttezza, si trovi egli stesso in una situazione di rispetto degli obblighi legali e convenzionali assunti».

L'appellante addebita a BPM una responsabilità variamente modulata, sotto il profilo della lesione dei principi ex art. 1175 c.c. sotto quello della violazione dell'art. 2790 c.c. o sotto quello, infine, del preteso aggravamento del danno, nell'accezione di cui all'art. 1227 c.c.

Gli addebiti sono infondati.

Ed invero, giova anzitutto evidenziare che la vendita dei beni costituiti in pegno costituisce non un obbligo ma una facoltà.

Il Br. non ha provveduto ad integrare la garanzie come richiesto dalla Banca con lettera 19.4.2002 ed ha subito, a norma delle condizioni pattizie, la revoca della linea di credito concessagli.

Lo stesso contratto di pegno stilato in data 22.2.2001 (doc. 2 di parte appellata) facoltizzava la Banca “in caso di inadempimento delle obbligazioni garantite (...) di vendere (...) **in tutto o in parte e anche a più riprese**, con o senza incanto, i titoli costituiti in pegno (...)”.

Quanto all’affidamento creatosi a seguito della comunicazione a mezzo telegramma del 21.5.2002, deve osservarsi che il Br. ben avrebbe potuto (e diligentemente dovuto) assicurarsi della effettiva vendita dei titoli costituiti in pegno se ciò, come parer emergere dalle sue attuali doglianze, coincideva con il suo interesse.

Ed invero, posto che l’odierno appellante ha deliberatamente scelto di non reintegrare la garanzia in favore della Banca, consapevolmente subendo la revoca con effetto immediato della linea di credito concessagli e la decadenza dal beneficio del termine (circostanze di cui non si duole), e posto che egli era perfettamente a conoscenza degli eventi che coinvolgevano le azioni costituite in pegno in quanto depositate su un conto titoli aperto presso BPM in ordine al quale riceveva, come d’uso, i relativi estratti conto, ben avrebbe potuto attivarsi e proporsi di sostituire la garanzia, *ex art. 2795 c.c.*, così evitando ogni e qualunque paventata conseguenza.

E ciò, a maggior ragione, avendo Br. proclamato, in tutte le proprie difese, di non essere privo dei mezzi per provvedere alla reintegrazione della garanzia, ovvero alla sua sostituzione, come acclarato dal Tribunale di Brescia che aveva respinto la domanda di sequestro conservativo proposto contro di lui da BPM, motivando sul punto che la garanzia generica di cui all’art. 2740 cod. civ. non era stata

Infondato è altresì il richiamo all'art. 2790 c.c., attesa la natura del bene costituito in garanzia.

La norma riguarda la custodia di beni suscettibili di deterioramento, sui quali il creditore pignoratizio eserciti il controllo di fatto a seguito dello spossessamento (tanto che, in caso di custodia del bene affidato a terzi, è il terzo custode che è esposto alla responsabilità prevista dalla norma (cfr. Cass. n. 2472/90).

In tema di pegno di azioni, non è certo la diminuzione del corso di borsa a costituire un "deterioramento" imputabile al creditore pignoratizio.

Peraltro, non v'era - e non poteva esservi - certezza della continuazione di un andamento al ribasso dei titoli, e rimanendo del tutto aperta la possibilità di un'inversione di tendenza della loro quotazione, difetta nel caso di specie l'ineluttabilità del deterioramento, intesa come causa giustificatrice della doverosità del realizzo in capo al creditore in possesso del pegno.

Per altro verso, poi, è la stessa incertezza sul futuro andamento del titolo a impedire che la decisione di attendere "tempi migliori" per la vendita degli stessi possa essere stigmatizzata come comportamento negligente e come tale produttivo di danno.

Da ultimo si osserva che il debito di Br. nei confronti della Banca non può essere determinato al netto di una detrazione ipotetica, pari al presunto incasso che la Banca avrebbe avuto

"significativamente decurtata" da donazioni da lui effettuate al figlio, avendo Br. dimostrato in tale giudizio che il suo patrimonio ammontava ad un importo non inferiore a lire 90 miliardi (si veda doc. 1 di parte appellante).


Il Br. non solo non ha estinto il debito nei confronti della Banca, ma non ha neppure offerto quella garanzia reale che, riconosciuta congrua dal giudice, gli avrebbe consentito di "riscattare" i titoli da lui costituiti in pegno.

Egli, al contrario, è rimasto del tutto inerte, salvo poi imputare alla Banca il preteso danno asseritamente subito per non avere la stessa realizzato la garanzia in una certa data.

Ciò, ad avviso della Corte, configura semmai una violazione del generale principio di buona fede e correttezza da parte dell'odierno appellante, non già da parte del creditore pignoratizio, facoltizzato, giusta contratto di pegno, a porre in vendita le azioni "in tutto o in parte, anche in via frazionata".

Non senza rilevare che difetta ogni allegazione e prova a sostegno della pretesa fatta valere in giudizio.

Il Br. non ha prodotto alcun documento, ad eccezione della quotazione dei titoli al gennaio 2001 ed al maggio 2002. E non essendo stato neppure oggetto di mera allegazione il tempo in cui si sarebbe verificato il realizzo, la Corte non è stata posta in grado neanche di verificare la congruità o meno del lasso temporale intercorso fra la comunicazione del 21.5.2002 e la successiva vendita delle azioni.



se in un certo giorno avesse escusso la garanzia, né della diversa somma al netto del realizzo della garanzia.

Il debito va, invero, individuato sulla base dell'obbligo di restituire, con gli accessori, quanto è stato prelevato in conseguenza della linea di credito accordata, non essendo il pegno un pagamento anticipato, da computare in decurtazione dell'obbligo di restituzione prima ancora che questo si sia cristallizzato.

Il pegno è, infatti, uno strumento di soddisfazione successivo all'inadempimento, posto ad esclusivo beneficio del creditore e, come tale, incapace di incidere sulla misura del debito.

Il momento di determinazione del debito del Br. è quello in cui BPM, a fronte del perdurante inadempimento del debitore all'obbligo di reintegrare la Garanzia a seguito della

riduzione della stessa in misura superiore al 10%, ha dichiarato di recedere dal contratto di Finanziamento ed ha chiesto l'immediato integrale pagamento delle sue spettanze (lettera 21 maggio 2002 - doc. 5 di parte appellata).

In tale momento il debito del Br. era quello reso di poi oggetto di ricorso per decreto ingiuntivo, come risulta dalla documentazione presentata dalla Banca nel corso del giudizio monitorio e successivamente integrata nel corso dell'istruttoria del giudizio di opposizione, indipendentemente da quale fosse allora il valore delle azioni costituite in pegno.

L'opposizione proposta dall'odierno appellante avverso il decreto ingiuntivo emesso in favore della Banca è stata

pertanto condivisibilmente rigettata, mentre del ricavato della vendita delle azioni quale realizzo anticipato della garanzia si terrà conto in sede esecutiva.

L'appello va conclusivamente respinto e l'appellante condannato, secondo soccombenza, alla rifusione delle spese del grado liquidate come da dispositivo, in assenza di relativa nota.

P.Q.M.

La Corte, definitivamente pronunciando, così provvede:
respinge l'appello proposto da Br. Gianfranco avverso la impugnata sentenza;
condanna l'appellante alla rifusione delle spese del grado liquidate in favore della appellata in € 1.200,00 per diritti ed € 6.000,00 per onorari, oltre spese generali ed accessori di legge.

Così deciso in Milano, in camera di consiglio, il 13.4.2011.

Il Cons. estensore

Il Presidente